

Per la libertà di coscienza contro il nuovo Concordato

Non è rigurgito di neoclericalismo battersi contro le torture del vecchio Concordato. Semmai è una leale battaglia per la libertà di coscienza e di religione. Così Domenico Jervino ha aperto l'11 febbraio a Roma il convegno organizzato dai firmatari del rapporto del 25 ottobre e dal nuovo Concordato. «Contro il vecchio e il nuovo Concordato per la libertà di coscienza e di religione».

Presieduto dall'ex presidente della Corte Costituzionale Giuseppe Bronzini il convegno ha messo in luce i nodi mai sciolti del vecchio Concordato di Mussolini e i nuovi tutti da sciogliere del Concordato di Craxi.

La firma del cosiddetto «nuovo» Concordato ha detto il prof. Piero Belloni «è stata una sconfitta per i cattolici, per l'Italia democratica rappresentata dal Partito dei cattolici concordatario, Pci compreso, per i cattolici conciliari che avevano denunciato gli articoli di un precedente Concordato rinnovato Concordato tra Chiesa e Stato. Vittoriosi invece sono stati i rappresentanti del più becero reaganismo laico e clericale».

Il magistrato Pasquale Colletta, dopo aver dichiarato di «volere parlare da giudice e non da teologo», ha sottolineato che «cattolici», ha affrontato il tema degli enti ecclesiastici che costituiscono alcune tra le cose più anomale nel rapporto Chiesa-Stato. Il nuovo sistema di sostegno del clero insieme al nuovo sistema di tassazione dell'8 per mille a favore della Chiesa sono le manifestazioni più eclatanti non della clamorosa reciproca autonomia ma di una fitta interdipendenza, fino ai rischi di limitazione della libertà dei cattolici e di ricatto (vedi il ministro Spadolini nei confronti dei cattolici obediuti) da parte del governo italiano.

Il magistrato Nicola Colajanni ha denunciato le forme di discriminazione in atto nelle scuole pubbliche in conseguenza dell'applicazione delle norme concordatarie e dell'Intesa Falucci-Poletti sull'insegnamento della religione. Colajanni ha denunciato il tentativo che la gerarchia cattolica italiana sta attuando per internare nella definizione della materia alternativa all'ora di religione. Questa materia — è il ribadito — è di esclusiva competenza del Parlamento e non può essere discussa, come Falucci e Poletti vorrebbero a livello bilaterale.

Ultima relazione-intervento quella di Lidia Menapace. «Non mi chiedo chi ha vinto chi ha perso dopo la firma del Concordato — ha detto la Menapace — ma «quale cultura» ha vinto e quale ha perso. Ha vinto la cultura dell'assolutismo ecclesiastico che tende a bloccare le spinte di liberazione presenti nel cristianesimo e a rafforzare gli elementi costrittivi della religione. Da sessant'anni si insegna religione nelle scuole italiane, eppure è sotto gli occhi di tutti l'enorme spessore di ignoranza religiosa tra quelli che frequentano i corsi di questo insegnamento in tutto il curriculum scolastico. La bella espressione evangelica «la verità vi farà liberi» può essere completata con «l'ignoranza vi farà schiavi». Non è per questo che si insiste su un tipo di insegnamento che, per quanto ne so, non ha prodotto finora solo ignoranza?».

In occasione del terzo anniversario della firma del nuovo Concordato (18 febbraio) un vasto schieramento di forze politiche, associazioni laiche, riviste cattoliche, e singoli, hanno firmato un appello in cui si ribadisce l'arcaicità del modello concordatario come strumento per regolare i rapporti tra Stato e Chiesa. Le ultime vicende sull'ora di religione hanno messo maggiormente in luce le divisioni, le emarginazioni e gli arbitri che un regime concordatario può provocare a scapito della libertà civile e del principio di uguaglianza. Tra gli organismi firmatari dell'appello segnaliamo Dp, l'Associazione per la Libertà Religiosa (A.L.R.), l'U.C.R., la Federazione degli insegnanti della Scuola Media di Torino (FNISM), il Comitato per la libertà della Scuola di Roma e di Torino, Manifesto, Com-Nuovi Temp, Testimoni, il Tetto, Rosso Scuola.

Tra i singoli, oltre alla coppia di Napoli Adriana Valerio, numerosi sacerdoti, padre Ernesto Balduino, don Ciro Pairo di Torre del Greco, don Pierino Manfredi parroco della Mater Dei di Palma, don Pasquino Grizico di Muro Lucano, Franco Brescia prete operaio di Napoli, don Alberto De Nadai delle

CdB di Gorizia, don Enzo Mazzi dell'Istituto di Firenze, don Ezio Amadio direttore dell'Istituto Rossi di Catanzaro, don Salvatore Geronzi della Cei di Roma.

Durante la settimana che va dall'11 febbraio (anniversario dei Patti Lateranensi) al 18 febbraio (anniversario dei nuovi patti concordatari) sono state attuate diverse iniziative di sensibilizzazione sul problema culminata con un sit-in davanti a Palazzo Chigi.

L'insegnamento confessionale della religione cattolica nella scuola pubblica, confermato ed esteso dal Concordato e regolamentato dall'Intesa Cei-Falucci, continuerà a creare difficoltà e dissensi.

Inserito nell'orario scolastico, gestito con denaro pubblico, il corso di religione cattolica è confermato ed esteso dal Concordato e regolamentato dall'Intesa Cei-Falucci, continuerà a creare difficoltà e dissensi.

Insediato nell'orario scolastico, gestito con denaro pubblico, il corso di religione cattolica è confermato ed esteso dal Concordato e regolamentato dall'Intesa Cei-Falucci, continuerà a creare difficoltà e dissensi.

Indagine nazionale sull'ora di religione

Il Comitato nazionale «Costituzione e Scuola» ha lanciato, tramite un questionario (16 domande e distribuito in 200.000 copie), un'indagine nazionale «Lo stato dell'attuazione dell'insegnamento Concordatario nelle scuole pubbliche». Il questionario elaborato dal «Centro Politecnico» della CGIL Scuola nazionale è stato presentato il 21 gennaio alla 12ª conferenza nazionale.

«Marcello Vigi», esponente della Comunità cristiana di base, uno degli animatori di «Costituzione e Scuola», ha criticato la «rapida critica di tale recente atto della Falucci su tale materia, la circolare n. 11 del 21 gennaio 1987». «E' stato inoltre costituito il nuovo Ufficio di studio nazionale posto da Carlo Ottino (vice-presidente) Franco Calvetti (secretario) Anna Damalmo (tesoriera)», scrive Bianco.

409 miliardi per sostenere il clero

Dal 27 gennaio per la prima volta, i 29.385 sacerdoti e religiosi che prestano il servizio nella Chiesa cattolica, sono parzialmente pagati. I sacerdoti e religiosi ricevono l'assegno mensile dall'Istituto per il sostentamento del clero. L'ente istituito dal Concordato per il sostentamento del clero ha reso noto che quest'anno per tale operazione è stata prevista la erogazione di 408 miliardi e 757 milioni.

Tale spesa è relativa ad una retribuzione individuale che sarà erogata in 12 rate mensili. Il lordo per il sacerdote giovane che ha iniziato da poco il suo ministero, ad un milione 486 mila per un vescovo con il massimo dei coefficienti correttivi.

L'essoro è coperto per 324 miliardi dalla scuola douva e già versata dallo Stato, per 120 miliardi dalle quote dovute da parroci e stipendi provenienti da fonti diverse dall'Istituto e per sei miliardi di reddito previsto dai beni che una volta facevano parte dei benefici e di parrocchie decimate.

nei quali ogni vige il sistema concordatario, dal matrimonio civile, dal divorzio, dalla successione del clero nelle Forze Armate, nelle carceri e negli ospedali, dal regime giuridico, dal regime tributario, ecclesiastici a quello del patrimonio artistico e culturale.

La lotta contro il regime concordatario può assumere oggi un carattere diverso: non essere più una lotta aperta di minoranze laiche e religiose, ma diventare esigenza sentita a livello di massa.

Le forze stache della Sinistra hanno più volte, e anche di recente in occasione del nuovo Concordato, rifiutato di conciliarsi i favori della Chiesa e di aprire al mondo cattolico attraverso la scelta concordataria.

«Noi riteniamo invece che il superamento del regime concordatario costituisca una condizione essenziale per una crescita democratica del nostro Paese e per l'affermarsi di una cultura ispirata ad esigenze di progresso civile e di trasformazione sociale».

La decisione di cui al comma precedente può essere motivata in primo luogo, per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti.

Art. 10.

1. Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

«Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la nullità del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, dell'attività personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare, nonché del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per il coniuge che ha ottenuto periodicamente a favore dell'altro un assegno quanto quest'ultimo non ha mezzi adeguati, di comunicare nei procedimenti di revisione, con i quali saranno rati i ragionevoli».

La sentenza deve stabilire anche il criterio del trattamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria, e con riferimento al cambio di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire i mezzi di sussistenza».

1. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

«Il coniuge cui spetta la corrispondenza periodica dell'assegno di mantenimento in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, è tenuto a considerare il trattamento di lavoro cui è sottoposto in un periodo di almeno tre anni, può notificare il provvedimento in cui si stabilisce il mantenimento al terzo tenente a corrispondere periodicamente il detto assegno, con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge corrispondente».

Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge che ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute, può chiedere il pagamento di esse ai sensi degli articoli 5 e 6.

Art. 11.

1. L'articolo 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

Art. 6. 1. L'obbligo, ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la nullità, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze o di un entrambi i genitori.

Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interessato morale e materiale di essa. Ove il tribunale ritenga utile, all'interesse dei minori, anche in relazione all'età degli stessi, può essere disposto l'affidamento congiunto o alternato.

In particolare il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.

Il genitore cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del tribunale, ha l'esclusivo diritto di disporre dell'assegno di cui sono titolari i figli, salvo che quest'ultimo sia stato assente, in tal caso il tribunale può autorizzare il genitore a disporre dell'assegno per il pagamento delle somme dovute, dandone comunicazione al coniuge corrispondente».

5. Qualora il genitore affidatario non si attenga alle condizioni stabilite, il tribunale può, su istanza di una delle parti, disporre del cambiamento di affidamento.

6. L'abitazione della casa familiare spetta di preferenza

al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età, o con cui i figli abitano, l'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche di entrambi i coniugi, la potestà affidata ad entrambi i genitori, circa il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.

8. In caso di promiscuità di residenza, il tribunale, su istanza di uno dei genitori, può, a norma dell'articolo 15 della legge 4 gennaio 1968, n. 84, nell'emanare il provvedimento di affidamento, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti, a carico del coniuge che ha ottenuto periodicamente a favore dell'altro un assegno quanto quest'ultimo non ha mezzi adeguati, di comunicare nei procedimenti di revisione, con i quali saranno rati i ragionevoli».

9. Nell'emanare il provvedimento di affidamento, il tribunale, su istanza di uno dei genitori, può, a norma dell'articolo 15 della legge 4 gennaio 1968, n. 84, nell'emanare il provvedimento di affidamento, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti, a carico del coniuge che ha ottenuto periodicamente a favore dell'altro un assegno quanto quest'ultimo non ha mezzi adeguati, di comunicare nei procedimenti di revisione, con i quali saranno rati i ragionevoli».

10. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito, nel caso previsto dal comma 8, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.

11. Nel fissare la misura dell'assegno di mantenimento relativo ai figli il tribunale determina anche un criterio di adeguamento automatico dello stesso, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.

12. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di tre giorni, l'avvenimento di un cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire i mezzi di sussistenza».

13. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

«Il coniuge cui spetta la corrispondenza periodica dell'assegno di mantenimento in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, è tenuto a considerare il trattamento di lavoro cui è sottoposto in un periodo di almeno tre anni, può notificare il provvedimento in cui si stabilisce il mantenimento al terzo tenente a corrispondere periodicamente il detto assegno, con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge corrispondente».

Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge che ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute, può chiedere il pagamento di esse ai sensi degli articoli 5 e 6.

Art. 12.

1. In caso di morte dell'ex coniuge superstita avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge superstita può, a norma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e del comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 84, nell'emanare il provvedimento di affidamento, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti, a carico del coniuge che ha ottenuto periodicamente a favore dell'altro un assegno quanto quest'ultimo non ha mezzi adeguati, di comunicare nei procedimenti di revisione, con i quali saranno rati i ragionevoli».

13. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

«Il coniuge cui spetta la corrispondenza periodica dell'assegno di mantenimento in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, è tenuto a considerare il trattamento di lavoro cui è sottoposto in un periodo di almeno tre anni, può notificare il provvedimento in cui si stabilisce il mantenimento al terzo tenente a corrispondere periodicamente il detto assegno, con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge corrispondente».

Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge che ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute, può chiedere il pagamento di esse ai sensi degli articoli 5 e 6.

14. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

«Il coniuge cui spetta la corrispondenza periodica dell'assegno di mantenimento in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, è tenuto a considerare il trattamento di lavoro cui è sottoposto in un periodo di almeno tre anni, può notificare il provvedimento in cui si stabilisce il mantenimento al terzo tenente a corrispondere periodicamente il detto assegno, con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge corrispondente».

Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge che ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute, può chiedere il pagamento di esse ai sensi degli articoli 5 e 6.

partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di affido, disporre la revisione delle somme dovute, dandone comunicazione al coniuge corrispondente, a norma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e del comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 84, nell'emanare il provvedimento di affidamento, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti, a carico del coniuge che ha ottenuto periodicamente a favore dell'altro un assegno quanto quest'ultimo non ha mezzi adeguati, di comunicare nei procedimenti di revisione, con i quali saranno rati i ragionevoli».

15. Il primo comma dell'articolo 89 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Non esclusi dal divieto i coniugi che, al momento della pronuncia della sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, hanno già contratto nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui origina il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza».

16. Qualora esista un coniuge superstita avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge superstita può, a norma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e del comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 84, nell'emanare il provvedimento di affidamento, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti, a carico del coniuge che ha ottenuto periodicamente a favore dell'altro un assegno quanto quest'ultimo non ha mezzi adeguati, di comunicare nei procedimenti di revisione, con i quali saranno rati i ragionevoli».

17. Qualora esista un coniuge superstita avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge superstita può, a norma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e del comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 84, nell'emanare il provvedimento di affidamento, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti, a carico del coniuge che ha ottenuto periodicamente a favore dell'altro un assegno quanto quest'ultimo non ha mezzi adeguati, di comunicare nei procedimenti di revisione, con i quali saranno rati i ragionevoli».

18. Qualora esista un coniuge superstita avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge superstita può, a norma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e del comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 84, nell'emanare il provvedimento di affidamento, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti, a carico del coniuge che ha ottenuto periodicamente a favore dell'altro un assegno quanto quest'ultimo non ha mezzi adeguati, di comunicare nei procedimenti di revisione, con i quali saranno rati i ragionevoli».

19. Qualora esista un coniuge superstita avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge superstita può, a norma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e del comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 84, nell'emanare il provvedimento di affidamento, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti, a carico del coniuge che ha ottenuto periodicamente a favore dell'altro un assegno quanto quest'ultimo non ha mezzi adeguati, di comunicare nei procedimenti di revisione, con i quali saranno rati i ragionevoli».

20. Qualora esista un coniuge superstita avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge superstita può, a norma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e del comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 84, nell'emanare il provvedimento di affidamento, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti, a carico del coniuge che ha ottenuto periodicamente a favore dell'altro un assegno quanto quest'ultimo non ha mezzi adeguati, di comunicare nei procedimenti di revisione, con i quali saranno rati i ragionevoli».

21. Qualora esista un coniuge superstita avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge superstita può, a norma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e del comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 84, nell'emanare il provvedimento di affidamento, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti, a carico del coniuge che ha ottenuto periodicamente a favore dell'altro un assegno quanto quest'ultimo non ha mezzi adeguati, di comunicare nei procedimenti di revisione, con i quali saranno rati i ragionevoli».

22. Qualora esista un coniuge superstita avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge superstita può, a norma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e del comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 84, nell'emanare il provvedimento di affidamento, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti, a carico del coniuge che ha ottenuto periodicamente a favore dell'altro un assegno quanto quest'ultimo non ha mezzi adeguati, di comunicare nei procedimenti di revisione, con i quali saranno rati i ragionevoli».

23. Qualora esista un coniuge superstita avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge superstita può, a norma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e del comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 84, nell'emanare il provvedimento di affidamento, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti, a carico del coniuge che ha ottenuto periodicamente a favore dell'altro un assegno quanto quest'ultimo non ha mezzi adeguati, di comunicare nei procedimenti di revisione, con i quali saranno rati i ragionevoli».

24. Qualora esista un coniuge superstita avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge superstita può, a norma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e del comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 84, nell'emanare il provvedimento di affidamento, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti, a carico del coniuge che ha ottenuto periodicamente a favore dell'altro un assegno quanto quest'ultimo non ha mezzi adeguati, di comunicare nei procedimenti di revisione, con i quali saranno rati i ragionevoli».

25. Qualora esista un coniuge superstita avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge superstita può, a norma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e del comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 84, nell'emanare il provvedimento di affidamento, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti, a carico del coniuge che ha ottenuto periodicamente a favore dell'altro un assegno quanto quest'ultimo non ha mezzi adeguati, di comunicare nei procedimenti di revisione, con i quali saranno rati i ragionevoli».

26. Qualora esista un coniuge superstita avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge superstita può, a norma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e del comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 84, nell'emanare il provvedimento di affidamento, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti, a carico del coniuge che ha ottenuto periodicamente a favore dell'altro un assegno quanto quest'ultimo non ha mezzi adeguati, di comunicare nei procedimenti di revisione, con i quali saranno rati i ragionevoli».

italiana, la legge nazionale del coniuge non disciplina lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge».

1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 12-sexies. - 1. Al coniuge che si sottrae all'obbligo di corrispondere dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall'articolo 570 del codice penale».

Art. 22.

1. Il primo comma dell'articolo 89 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Non esclusi dal divieto i coniugi che, al momento della pronuncia della sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, hanno già contratto nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui origina il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza».

2. Qualora esista un coniuge superstita avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge superstita può, a norma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e del comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 84, nell'emanare il provvedimento di affidamento, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti, a carico del coniuge che ha ottenuto periodicamente a favore dell'altro un assegno quanto quest'ultimo non ha mezzi adeguati, di comunicare nei procedimenti di revisione, con i quali saranno rati i ragionevoli».

3. Qualora esista un coniuge superstita avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge superstita può, a norma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e del comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 84, nell'emanare il provvedimento di affidamento, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti, a carico del coniuge che ha ottenuto periodicamente a favore dell'altro un assegno quanto quest'ultimo non ha mezzi adeguati, di comunicare nei procedimenti di revisione, con i quali saranno rati i ragionevoli».

4. Qualora esista un coniuge superstita avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge superstita può, a norma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e del comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 84, nell'emanare il provvedimento di affidamento, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti, a carico del coniuge che ha ottenuto periodicamente a favore dell'altro un assegno quanto quest'ultimo non ha mezzi adeguati, di comunicare nei procedimenti di revisione, con i quali saranno rati i ragionevoli».

5. Qualora esista un coniuge superstita avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge superstita può, a norma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e del comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 84, nell'emanare il provvedimento di affidamento, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti, a carico del coniuge che ha ottenuto periodicamente a favore dell'altro un assegno quanto quest'ultimo non ha mezzi adeguati, di comunicare nei procedimenti di revisione, con i quali saranno rati i ragionevoli».

6. Qualora esista un coniuge superstita avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge superstita può, a norma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e del comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 84, nell'emanare il provvedimento di affidamento, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti, a carico del coniuge che ha ottenuto periodicamente a favore dell'altro un assegno quanto quest'ultimo non ha mezzi adeguati, di comunicare nei procedimenti di revisione, con i quali saranno rati i ragionevoli».

7. Qualora esista un coniuge superstita avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge superstita può, a norma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e del comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 84, nell'emanare il provvedimento di affidamento, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti, a carico del coniuge che ha ottenuto periodicamente a favore dell'altro un assegno quanto quest'ultimo non ha mezzi adeguati, di comunicare nei procedimenti di revisione, con i quali saranno rati i ragionevoli».

8. Qualora esista un coniuge superstita avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge superstita può, a norma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e del comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 84, nell'emanare il provvedimento di affidamento, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti, a carico del coniuge che ha ottenuto periodicamente a favore dell'altro un assegno quanto quest'ultimo non ha mezzi adeguati, di comunicare nei procedimenti di revisione, con i quali saranno rati i ragionevoli».

9. Qualora esista un coniuge superstita avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge superstita può, a norma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e del comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 84, nell'emanare il provvedimento di affidamento, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti, a carico del coniuge che ha ottenuto periodicamente a favore dell'altro un assegno quanto quest'ultimo non ha mezzi adeguati, di comunicare nei procedimenti di revisione, con i quali saranno rati i ragionevoli».

10. Qualora esista un coniuge superstita avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge superstita può, a norma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e del comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 84, nell'emanare il provvedimento di affidamento, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti, a carico del coniuge che ha ottenuto periodicamente a favore dell'altro un assegno quanto quest'ultimo non ha mezzi adeguati, di comunicare nei procedimenti di revisione, con i quali saranno rati i ragionevoli».

11. Qualora esista un coniuge superstita avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge superstita può, a norma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e del comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 84, nell'emanare il provvedimento di affidamento, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti, a carico del coniuge che ha ottenuto periodicamente a favore dell'altro un assegno quanto quest'ultimo non ha mezzi adeguati, di comunicare nei procedimenti di revisione, con i quali saranno rati i ragionevoli».

12. Qualora esista un coniuge superstita avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge superstita può, a norma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e del comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 84, nell'emanare il provvedimento di affidamento, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti, a carico del coniuge che ha ottenuto periodicamente a favore dell'altro un assegno quanto quest'ultimo non ha mezzi adeguati, di comunicare nei procedimenti di revisione, con i quali saranno rati i ragionevoli».

13. Qualora esista un coniuge superstita avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge superstita può, a norma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e del comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 84, nell'emanare il provvedimento di affidamento, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti, a carico del coniuge che ha ottenuto periodicamente a favore dell'altro un assegno quanto quest'ultimo non ha mezzi adeguati, di comunicare nei procedimenti di revisione, con i quali saranno rati i ragionevoli».

14. Qualora esista un coniuge superstita avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge superstita può, a norma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e del comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 84, nell'emanare il provvedimento di affidamento, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti, a carico del coniuge che ha ottenuto periodicamente a favore dell'altro un assegno quanto quest'ultimo non ha mezzi adeguati, di comunicare nei procedimenti di revisione, con i quali saranno rati i ragionevoli».

15. Qualora esista un coniuge superstita avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge superstita può, a norma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e del comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 84, nell'emanare il provvedimento di affidamento, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti, a carico del coniuge che ha ottenuto periodicamente a favore dell'altro un assegno quanto quest'ultimo non ha mezzi adeguati, di comunicare nei procedimenti di revisione, con i quali saranno rati i ragionevoli».

16. Qualora esista un coniuge superstita avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge superstita può, a norma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e del comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 84, nell'emanare il provvedimento di affidamento, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti, a carico del coniuge che ha ottenuto periodicamente a favore dell'altro un assegno quanto quest'ultimo non ha mezzi adeguati, di comunicare nei procedimenti di revisione, con i quali saranno rati i ragionevoli».

17. Qualora esista un coniuge superstita avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge superstita può, a norma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e del comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 84, nell'emanare il provvedimento di affidamento, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti, a carico del coniuge che ha ottenuto periodicamente a favore dell'altro un assegno quanto quest'ultimo non ha mezzi adeguati, di comunicare nei procedimenti di revisione, con i quali saranno rati i ragionevoli».

18. Qualora esista un coniuge superstita avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge superstita può, a norma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e del comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 84, nell'emanare il provvedimento di affidamento, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti, a carico del coniuge che ha ottenuto periodicamente a favore dell'altro un assegno quanto quest'ultimo non ha mezzi adeguati, di comunicare nei procedimenti di revisione, con i quali saranno rati i ragionevoli».

19. Qualora esista un coniuge superstita avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge superstita può, a norma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e del comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 84, nell'emanare il provvedimento di affidamento, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti, a carico del coniuge che ha ottenuto periodicamente a favore dell'altro un assegno quanto quest'ultimo non ha mezzi adeguati, di comunicare nei procedimenti di revisione, con i quali saranno rati i ragionevoli».

20. Qualora esista un coniuge superstita avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge superstita può, a norma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e del comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 84, nell'emanare il provvedimento di affidamento, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti, a carico del coniuge che ha ottenuto periodicamente a favore dell'altro un assegno quanto quest'ultimo non ha mezzi adeguati, di comunicare nei procedimenti di revisione, con i quali saranno rati i ragionevoli».

21. Qualora esista un coniuge superstita avente i requisiti per la pensione di reversibilità,

Il razzismo e l'estremismo politico

Concludiamo la pubblicazione parziale del testo del rapporto redatto dalla Commissione d'inchiesta - nominata dal Parlamento europeo - sulla recrudescenza del fascismo e del razzismo in Europa. Il rapporto è stato depositato nel novembre 1985 ed è stato pubblicato dalla Regione Piemonte.

5. ITALIA
L'estremismo di destra italiano è tuttora caratterizzato dalla memoria del regime mussoliniano e della sua ideologia in altri termini dall'espressione archetipa del fascismo. La legge n. 645 del 20 giugno 1952, « disposizioni d'applicazione della settima disposizione transitoria e finale (primo comma) della Costituzione », tende a reprimere la ricostituzione, sotto qualsivoglia forma, del Partito fascista o del fascismo e della sua ideologia. Il ministro della Giustizia, Scalfaro, ha respinto l'istanza di riconoscimento del regime scomparso e ha mantenuto dal Movimento Sociale Italiano (MSI) fondato nel 1945, da Luigi Einaudi, che dirige il MSI dalla sua fondazione, il capo di governo, il ministro della Pubblica Istruzione, la Repubblica di Salò. Secondo il prof. Revelli, esperto invitato alla Commissione, il MSI è un partito « antistatista », un'ideologia violentemente anteguerra, anticomunista, elitaria e fondamentalmente opposto al modello costituzionale italiano. Il MSI è rappresentato nel Parlamento italiano, nonché nel Parlamento europeo, dove ha ottenuto il 15% dei voti nel 1984 (5,4% nel 1979) e cinque eletti. Il Movimento dispone di un'organizzazione giovanile (« Fronte della gioventù fascista ») e di gruppi fascisti ed estremisti sono stati creati da militanti di ritorno dal MSI.

Tanto il deputato Anania, vicepresidente della Camera italiana, che il prof. Revelli hanno sottolineato la permanenza di una tradizione « golpista » in taluni settori della società italiana, in cui era implicato il generale Giovanni De Lorenzo, del 1970, condotto da Valerio Borghese, il generale Miceli. Tale tradizione consente di comprendere meglio la natura del fenomeno « P2 », recentemente ricordato dalla Commissione. Il nome di Luigi Gelli, il gran maestro della Loggia massonica, si ritrova (come è stato accertato dalla Commissione di inchiesta parlamentare presieduta dal deputato democristiano Tina Assemani) nei tentativi scoperti perpetrati dal 1970 in poi. La collusione è stata propaganda Due e la sovversione di destra è generalmente ammessa, il ministro Scalfaro ha ricordato che, in ogni Stato di diritto, il passaggio da contestazioni di ineludibile serietà all'invito di procedere giudiziarie esige tutte le garanzie d'obbligatezza.

La difficoltà di pervenire a conclusioni giudiziarie è stata una seria preoccupazione dei nostri esperti, che hanno ricordato i cinque più gravi attentati genericamente attribuiti al terrorismo di estrema destra: quello di piazza Fontana a Milano, il 12 dicembre 1969 (17 morti, 88 feriti); quello di piazza della Loggia a Brescia, il 28 maggio 1974 (8 morti, 94 feriti); l'attentato contro il treno « Rapido » sulla linea Bologna-Firenze, il 2 agosto 1980 (85 morti, 200 feriti); e infine l'attentato contro il treno Napoli-Roma, il 23 dicembre 1984 (15 morti e 100 feriti). L'attribuzione al terrorismo di estrema destra e di numerosissimi e altre è estremamente probabile.

L'emulazione suscitata dalla risonanza che hanno avuto le azioni delle Brigate rosse, e la strategia della tensione perseguita a partire dal 1974, sono state all'origine di un terrorismo cieco che è stato causa di terribili stragi. L'uccisione di magistrati (i giudici Corsico e Amato), di agenti delle forze dell'ordine (Ranco Struilli e Ciriacio di Roma) e militari sospettati di tradimento (Ermanno Zucchi e Luca Perucci) ha aumentato il clima di ricerca della verità. Anche gli esiti giudiziari non corrispondono alle aspettative delle presunzioni. La procedura giudiziaria relativa all'attentato di piazza Fontana è ancora in procedura che si è conclusa con processo dinanzi alla Corte di Appello di Bari, non è potuta pervenire all'identificazione dei colpevoli. Mentre il prof. Revelli si è inquietato delle inazioni e della sfiducia nei confronti dell'apparato di coinvolgimento dello Stato, il ministro Scalfaro ha tenuto a colmare la questione in un dibattito, più vasto, delle difficoltà del processo di estradizione, ordine di cattura e adeguata procedura giudiziaria e degli intrecci esistenti tra le varie forze del terrorismo. In quanto cittadino, egli non ha mancato di esprimere la propria preoccupazione per aver conosciuto la presenza di due capi dei servizi di sicurezza per gli aderenti alla Loggia P2.

Nel corso dell'indagine, le audizioni e nei documenti pervenuti, sono stati specialmente

l'estremismo politico, al razzismo e alla discriminazione razziale e vigilare sulla sua effettiva applicazione. **e)** Creare strumenti di ricorso efficaci per le vertenze riguardanti la discriminazione razziale. **f)** Controllare, analizzare e valutare l'applicazione della legislazione di cui al punto d) da parte delle autorità amministrative e giudiziarie nazionali. **g)** Estendere il beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita e della consulenza giuridica alle vertenze riguardanti la discriminazione razziale. **h)** Definire e adottare una politica di misure istituzionali volte a creare organismi nazionali specializzati (liste di relazioni interrazziali (materia di inchiesta e di competenza) e di iniziative di ricerca e di iniziative).

i) Avanzare verso la creazione di un spazio giudiziario europeo nello spirito delle risoluzioni già adottate in proposito. **k)** Promuovere il ruolo del Parlamento europeo quale istanza di riflessione, di discussione e di iniziative politiche nel settore della democrazia e del consolidamento dell'ordine democratico e l'armonia dei rapporti fra tutte le comunità che si trovano in Europa.

j) Adoperarsi per una definizione più ampia delle responsabilità e delle responsabilità relative alle relazioni interrazziali, mediante un'interpretazione teleologica dell'articolo 24 della Costituzione italiana e di altre disposizioni in materia e dei poteri impliciti della Comunità europea, concordando alla procedura di cui al punto d) del Trattato CEE e, se necessario, procedendo a una revisione dei Trattati. **l)** Incoraggiare le iniziative della Commissione in merito alle questioni sollevate dall'inchiesta. **m)** Far entrare i problemi emersi dall'inchiesta nel campo di interesse dei meccanismi paracomunitari, come il Consiglio europeo e la cooperazione politica europea.

n) Contribuire all'elaborazione di una Dichiarazione comune delle istituzioni politiche comunitarie contro il razzismo, la discriminazione e l'antisemitismo, e a favore di rapporti armoniosi tra tutte le comunità che si trovano in Europa. **o)** Promuovere il ruolo del Parlamento europeo quale istanza di riflessione, di discussione e di iniziative politiche nel settore della democrazia e del consolidamento dell'ordine democratico e l'armonia dei rapporti fra tutte le comunità che si trovano in Europa.

Interrogazione del sen. Bozzello

I sen. Bozzello e Vassalli (PSI) hanno rivolto al Ministro della Difesa la seguente interrogazione: « In seguito all'interrogazione di Russia (1941-43) sono scomparse varie decine di migliaia di ebrei ebrei e la maggior parte degli scomparsi è tuttora considerata "dispersa", che dopo l'8 settembre 1943 i nazisti in paesi dell'Europa orientale e meridionale hanno commesso una serie di efferi eccidi in massa di militari italiani, colpevoli soltanto di voler continuare a prestare obbedienza al Governo legittimo del proprio Paese; che comunque esistono numerosi dati dispersi tra i militari italiani trasferiti in stato di prigionia dopo l'8 settembre 1943 attraverso l'Europa occupata dall'esercito nazista; che gli interrogatori chiedono di conoscere sulla base di quali dati e valutazioni abbia il Ministero della Difesa potuto reagire con tanta immediatezza alle notizie pubblicate dall'agenzia "Tass" dell'11 dicembre 1943, secondo le quali l'elenco di circa duemila militari italiani in località vicine a Leopoli nell'estate e nell'autunno del 1943. Gli interrogatori non disconoscono che nei giorni successivi sono state fornite spiegazioni precise di tale presa di posizione, e, soprattutto non intendono ignorare che il Ministro della Difesa ha opportunamente istituito una Commissione di indagine incaricata di cercare di far luce su tale fatto, denunciato e chiedono anche la necessaria collaborazione delle autorità sovietiche, e ritengono tuttavia che sull'insieme della vicenda sia opportuno che il Ministro riferisca in Parlamento. »

La conferenza di Wannsee nel gennaio 1942 il protocollo di uno sterminio

Negli ultimi giorni di gennaio 1942, i nazisti avevano apparso sulla stampa della Repubblica Democratica Tedesca hanno ricordato la conferenza di Wannsee » con la quale 45 anni fa si programmò il sistematico genocidio degli ebrei europei. Il 20 gennaio 1942, nella villa di via Grosser Wannsee 56-58, si svolse quella conferenza che approvò la « soluzione finale della questione ebraica ». Dal protocollo ritrovato nel 1947 a Berlino si apprende che in questa sede Heydrich, capo della polizia di sicurezza nazista e del servizio segreto, comunicò di essere stato incaricato da Goring dello sterminio degli ebrei europei. L'ordine in questione prevedeva lo sterminio di oltre undici milioni di ebrei in tutti i Paesi d'Europa. Si trovarono anche menzionati Stati non occupati dalla Germania nazista, quali la Svizzera, la Svezia, l'Irlanda e la Turchia.

Gli interrogatori non disconoscono che nei giorni successivi sono state fornite spiegazioni precise di tale presa di posizione, e, soprattutto non intendono ignorare che il Ministro della Difesa ha opportunamente istituito una Commissione di indagine incaricata di cercare di far luce su tale fatto, denunciato e chiedono anche la necessaria collaborazione delle autorità sovietiche, e ritengono tuttavia che sull'insieme della vicenda sia opportuno che il Ministro riferisca in Parlamento. »

Prima della sconfitta del fascismo hitleriano vennero uccisi sei milioni di ebrei. Se i nazisti non riuscirono ad uccidere gli undici milioni di ebrei che vivevano in 27 nazioni, progetto da cui si era parlato nella « conferenza di Wannsee », è merito di tutti coloro che hanno liberato il nostro continente dal nazifascismo. Mantenendo vivo il ricordo di tutte le vittime del fascismo, la RDT coltiva anche quello dei sei milioni di ebrei.

Parlando a nome dell'Unione delle comunità ebraiche nella RDT il presidente di questa, Helmut Aris, a 45 anni di distanza dalla famigerata « conferenza di Wannsee », ha espresso la propria soddisfazione e gratitudine per « poter vivere oggi in uno Stato tedesco in cui non potranno mai più rinascere il fascismo e antisemitismo, dove il ricordo di tutte le vittime viene mantenuto onestamente vivo, dove i loro ideali vengono tradotti in realtà. Questa gratitudine viene condivisa anche dagli altri concittadini ebrei. Le loro e le mie dolorose esperienze ci hanno anche insegnato a schiarirci da parte di milioni di uomini, che con grande onestà ed impegno si adoperano per salvaguardare la pace e risparmiare l'umanità da un olocausto nucleare. »

Il 22 dicembre 1948 ed il 17 giugno 1949, il tribunale provinciale di Lipsia condannò 45 persone. A sette fu inflitta la pena capitale, a quattro l'ergastolo. Agli altri furono inflitte pene detentive fino a venti anni reclusivi. Nel marzo del 1966 l'attenzione pubblica internazionale si concentrò sul processo ad Otto Fischer, medico del Lager di Auschwitz, svoltosi presso la Corte suprema della RDT. Nel periodo tra il 1942 ed il gennaio del 1945 questo criminale aveva fatto morire 70.000 uomini. Gli fu inflitta la pena di morte ed a breve distanza di tempo venne giustiziato.

Londra nel 1948 ordinò: niente processi ai nazisti

Criminali di guerra nazisti hanno trovato asilo in Gran Bretagna, dove il governo ha accettato di accoglierli sin dal 1948. Lo svela un documentario trasmesso in televisione scozzese. La rivelazione è fondata sui documenti custoditi dal governo canadese, dopo essere stati coperti per trent'anni dal governo britannico. Gli autori del documentario affermano che nel 1948 il governo di Londra trasmise ordine segreto a tutti i Paesi d'Europa di non intraprendere la caccia ai nazisti. Non soltanto le accuse contro i criminali di guerra vennero lasciate cadere, ma alcuni di essi furono aiutati a rifarsi una vita.

Secondo lo storico Martin Gilbert, esperto di criminali nazisti, gli ausiliari lettoni ebbero un ruolo di primo piano nello sterminio di numerose comunità ebreiche del Baltico. Quando migliaia di lettoni si rifugiarono nel Regno Unito nel 1945, le autorità britanniche permisero loro di rimandarsi in patria. Era infatti il periodo in cui gli inglesi venivano accusati di aver ingannato i nazisti, con il risultato di costringerli a fuggire in massa, e a rifugiarsi in paesi come la Gran Bretagna, la Svizzera, l'Irlanda e la Turchia.

La televisione cita il caso di un medico polacco che conobbe esperimenti nazisti durante lo sterminio di Auschwitz, e che nel 1948 si rifugiò in Gran Bretagna. Il documentario si riferisce a un altro caso, quello di un medico polacco che conobbe esperimenti nazisti durante lo sterminio di Auschwitz, e che nel 1948 si rifugiò in Gran Bretagna. Il documentario si riferisce a un altro caso, quello di un medico polacco che conobbe esperimenti nazisti durante lo sterminio di Auschwitz, e che nel 1948 si rifugiò in Gran Bretagna.

Secondo un'altra testimonianza, fornita dai sovietici, Reinhardt avrebbe detto ai nazisti, dopo di aver procurato « schiave » alle industrie aeronautiche naziste.

Le SS e la polizia dirigono i cittadini ebrei, catturati a Berlino nel 1938, verso i luoghi di raduno dove vennero in seguito deportati nei campi di concentramento.

Il 20 gennaio 1942 si compì il tragico destino di milioni di ebrei. Fu infatti in un sobborgo di Berlino, a Wannsee, in una villa pressoché sconosciuta, che si gettarono le basi organizzative dell'annientamento degli ebrei dell'Europa orientale. Il documento che ne fu prodotto è noto come il « protocollo di Wannsee ». In questo documento si stabilisce che i capi nazisti avrebbero dovuto essere informati di tutti i campi di concentramento, e che i nazisti avrebbero dovuto essere informati di tutti i campi di concentramento, e che i nazisti avrebbero dovuto essere informati di tutti i campi di concentramento.

Il 20 gennaio 1942 si compì il tragico destino di milioni di ebrei. Fu infatti in un sobborgo di Berlino, a Wannsee, in una villa pressoché sconosciuta, che si gettarono le basi organizzative dell'annientamento degli ebrei dell'Europa orientale. Il documento che ne fu prodotto è noto come il « protocollo di Wannsee ».

Il 20 gennaio 1942 si compì il tragico destino di milioni di ebrei. Fu infatti in un sobborgo di Berlino, a Wannsee, in una villa pressoché sconosciuta, che si gettarono le basi organizzative dell'annientamento degli ebrei dell'Europa orientale. Il documento che ne fu prodotto è noto come il « protocollo di Wannsee ».

Il 20 gennaio 1942 si compì il tragico destino di milioni di ebrei. Fu infatti in un sobborgo di Berlino, a Wannsee, in una villa pressoché sconosciuta, che si gettarono le basi organizzative dell'annientamento degli ebrei dell'Europa orientale. Il documento che ne fu prodotto è noto come il « protocollo di Wannsee ».

Il 20 gennaio 1942 si compì il tragico destino di milioni di ebrei. Fu infatti in un sobborgo di Berlino, a Wannsee, in una villa pressoché sconosciuta, che si gettarono le basi organizzative dell'annientamento degli ebrei dell'Europa orientale. Il documento che ne fu prodotto è noto come il « protocollo di Wannsee ».

Criminali di guerra vivono liberi in Gran Bretagna

Abita a Londra nel quartiere di Hammersmith il ministro per il Commonwealth, Mark O'Connor, non a caso, sostiene che il suo assistito non è il famigerato Demjanjuk e si tratta di un tipico esempio di un crimine, originato nell'URSS. Il processo durerà da quattro a sei mesi. La Corte ha respinto nella prima seduta l'eccezione di incompetenza del tribunale stesso.

L'attuale giudizio ricorda il processo Eichmann, in cui per la prima volta vennero pronate le atrocità e i crimini di Auschwitz, basandosi su fotografie e deposizioni indimenticabili. Ora si tratta soprattutto di stabilire se Demjanjuk (che alcuni affermano essere stato ucraino rifugiato in Canada) sia lo stesso che fu ucraino in Polonia, originato nell'URSS. Il processo durerà da quattro a sei mesi. La Corte ha respinto nella prima seduta l'eccezione di incompetenza del tribunale stesso.

Processato in Israele il boia di Treblinka

Si è iniziato a Gerusalemme il processo contro Iwan Demjanjuk, estradato per crimini di guerra nel febbraio 1986 dagli Stati Uniti, dove aveva vissuto per 25 anni e ottenuta la cittadinanza, rievocando nel 1977. Demjanjuk, noto come « Iwan il terribile », era preposto alle attività di sterminio di massa a Treblinka, dove morirono 850 mila ebrei. L'accusa sfiorata da numerose testimonianze e documenti, è che Demjanjuk avrebbe effettivamente lo sterminio di massa. La difesa, capeggiata dal avvocato americano Mark O'Connor, non a caso, sostiene che il suo assistito non è il famigerato Demjanjuk e si tratta di un tipico esempio di un crimine, originato nell'URSS.

“La soluzione finale”

Il 20 gennaio 1942 si compì il tragico destino di milioni di ebrei. Fu infatti in un sobborgo di Berlino, a Wannsee, in una villa pressoché sconosciuta, che si gettarono le basi organizzative dell'annientamento degli ebrei dell'Europa orientale. Il documento che ne fu prodotto è noto come il « protocollo di Wannsee ».

Il 20 gennaio 1942 si compì il tragico destino di milioni di ebrei. Fu infatti in un sobborgo di Berlino, a Wannsee, in una villa pressoché sconosciuta, che si gettarono le basi organizzative dell'annientamento degli ebrei dell'Europa orientale. Il documento che ne fu prodotto è noto come il « protocollo di Wannsee ».

Il 20 gennaio 1942 si compì il tragico destino di milioni di ebrei. Fu infatti in un sobborgo di Berlino, a Wannsee, in una villa pressoché sconosciuta, che si gettarono le basi organizzative dell'annientamento degli ebrei dell'Europa orientale. Il documento che ne fu prodotto è noto come il « protocollo di Wannsee ».

Il 20 gennaio 1942 si compì il tragico destino di milioni di ebrei. Fu infatti in un sobborgo di Berlino, a Wannsee, in una villa pressoché sconosciuta, che si gettarono le basi organizzative dell'annientamento degli ebrei dell'Europa orientale. Il documento che ne fu prodotto è noto come il « protocollo di Wannsee ».

Criminali di guerra vivono liberi in Gran Bretagna

Abita a Londra nel quartiere di Hammersmith il ministro per il Commonwealth, Mark O'Connor, non a caso, sostiene che il suo assistito non è il famigerato Demjanjuk e si tratta di un tipico esempio di un crimine, originato nell'URSS. Il processo durerà da quattro a sei mesi. La Corte ha respinto nella prima seduta l'eccezione di incompetenza del tribunale stesso.

L'attuale giudizio ricorda il processo Eichmann, in cui per la prima volta vennero pronate le atrocità e i crimini di Auschwitz, basandosi su fotografie e deposizioni indimenticabili. Ora si tratta soprattutto di stabilire se Demjanjuk (che alcuni affermano essere stato ucraino rifugiato in Canada) sia lo stesso che fu ucraino in Polonia, originato nell'URSS. Il processo durerà da quattro a sei mesi. La Corte ha respinto nella prima seduta l'eccezione di incompetenza del tribunale stesso.

Su ce' Italia meridionalizza il Nord

Il « giovane » Sud sta « meridionalizzando » l'Italia con l'evoluzione demografica nel Mezzogiorno. In Italia, la « meridionalizzazione » dell'Italia, era in atto - suere ed epidemie a parte - alcuni anni fa, quando il Mezzogiorno era in meno, come effetto della dinamica della popolazione.

Il « giovane » Sud sta « meridionalizzando » l'Italia con l'evoluzione demografica nel Mezzogiorno. In Italia, la « meridionalizzazione » dell'Italia, era in atto - suere ed epidemie a parte - alcuni anni fa, quando il Mezzogiorno era in meno, come effetto della dinamica della popolazione.

Il « giovane » Sud sta « meridionalizzando » l'Italia con l'evoluzione demografica nel Mezzogiorno. In Italia, la « meridionalizzazione » dell'Italia, era in atto - suere ed epidemie a parte - alcuni anni fa, quando il Mezzogiorno era in meno, come effetto della dinamica della popolazione.

Il « giovane » Sud sta « meridionalizzando » l'Italia con l'evoluzione demografica nel Mezzogiorno. In Italia, la « meridionalizzazione » dell'Italia, era in atto - suere ed epidemie a parte - alcuni anni fa, quando il Mezzogiorno era in meno, come effetto della dinamica della popolazione.

Il « giovane » Sud sta « meridionalizzando » l'Italia con l'evoluzione demografica nel Mezzogiorno. In Italia, la « meridionalizzazione » dell'Italia, era in atto - suere ed epidemie a parte - alcuni anni fa, quando il Mezzogiorno era in meno, come effetto della dinamica della popolazione.

